



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA - VINCA

Tar Lombardia, sez. III, 6 Dicembre 2024, n. 3488: necessario rispetto dei principi euro unitari di attualità e completezza delle valutazioni ambientali – natura del provvedimento conclusivo della VIA: non mero atto di gestione, bensì provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Il TAR Lombardia (ri)affronta la questione della legittimità delle procedure di approvazione del progetto definitivo del potenziamento LINEA Rho-Gallarate (quadruplicamento della linea ferroviaria), già oggetto di due precedenti contenzioni amministrative tra le medesime parti (Comitato Civico contro il potenziamento della tratta ferroviaria in questione, da un lato, Presidenza del Consiglio, MIT, Commissario straordinario, Regione Lombardia, RFI, dall'altro) tra il 2001 ed il 2021.

Plurime sono le questioni affrontate in riferimento all'ordinanza commissariale n.11/2023, con la quale, a valle di preliminare, definitivo e variazioni progettuali al definitivo, viene dato corso all'istanza di aggiornamento della VIA e, previo parere favorevole VIA per le parti variate del progetto definitivo, viene approvato il progetto, anche ai fini della compatibilità ambientale, nonché della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità.

Le doglianze relative al "merito" della valutazione riguardano la *"carezza di una valutazione della complessiva compatibilità ambientale dell'opera, in termini di attualità rispetto al tempo di adozione del provvedimento autorizzativo impugnato, sia la sostanziale inadeguatezza dell'istruttoria"*.

Il TAR osserva che la disciplina eurounitaria da cui trae origine la VIA richiede che gli Stati si accertino che le valutazioni degli effetti ambientali siano ancora attuali al momento di adottare una decisione in merito al rilascio di un'autorizzazione per progetti ed opere sottoposti a VIA, lasciando agli Stati stessi anche la possibilità di sottoporre la VIA a termini temporali di validità.

Allo stesso modo deve essere espressa in termini di attualità la *"opportuna valutazione dell'incidenza"* di cui alla direttiva Habitat (richiesta espressamente dalla Commissione VIA in sede di aggiornamento del parere VIA): il TAR Lombardia si richiama alla giurisprudenza della CGUE sul punto (CGUE, sez. I, 9/09/2020, C-254/2019), ribadendo che *"la giurisprudenza eurounitaria, nell'interpretare la portata delle due disposizioni – della direttiva VIA e della precedente direttiva habitat – ha precisato che "l'opportuna valutazione" dell'incidenza di un piano e di un progetto implica che "prima dell'approvazione di quest'ultimo, siano individuati, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto di cui trattasi che possano, da soli o congiuntamente ad altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito". Nell'effettuazione di tali valutazioni di può tenere conto anche di quelle svolte in epoca anteriore – come ad esempio quando si autorizza la proroga del termine di realizzazione di un progetto – ma solo se queste contengono conclusioni "complete, precise e definitive atte a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e a condizione che i dati ambientali e scientifici pertinenti non siano mutati, che il progetto non sia stato modificato e che non esistano altri piani o progetti da prendere in considerazione. La valutazione opportuna (direttiva habitat) è quella che considera il progetto nella sua completezza e in termini di attualità (direttiva VIA), tanto che "siffatta valutazione non può essere costituita da un mero aggiornamento della valutazione che sia stata precedentemente realizzata, ma ... deve consistere in una valutazione completa dell'incidenza dell'intero progetto sugli stessi siti".*

Poiché l'attualità è un "pilastro" della disciplina eurounitaria in materia ed è necessario che la valutazione ambientale coincida con l'atto che autorizza la realizzazione dell'intervento complessivo, *"una valutazione non rispondente ai parametri di attualità ora delineati risulterebbe viziata sul piano funzionale"*.

Nel caso concreto, il TAR rileva che l'ordinanza commissariale impugnata *"attesta la compatibilità dell'opera sulla base di dati e valutazioni che non riflettono il principio di attualità e completezza"*, perché fondata su un parere VIA reso nel 2014, riferito alla

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

situazione del 2013 ed un secondo parere del 2022, riferito sempre alla situazione del 2013, ad esclusione delle parti progettuali modificate successivamente, *"senza alcuna analisi della permanente attualità dei dati ambientali e scientifici pertinenti"*.

Il TAR ricorda che anche la norma nazionale che consente un aggiornamento della VIA riferito alle sole parti di progetto modificate nel passaggio da preliminare a definitivo (art. 185, comma 5 del Dlgs 163/2006, applicabile *ratione temporis*) *"deve essere interpretata in senso conforme al diritto UE sopra indicato. Essa perciò non può giustificare che un mero aggiornamento delle sole parti variate del progetto possa far ritenere assolto l'obbligo di rendere attuale la valutazione di compatibilità ambientale, quando sia trascorso lungo tempo dallo studio ambientale sul quale si è basato il primo parere favorevole della Commissione VIA"*.

Chiamato a decidere anche in merito all'estraneità dell'approvazione della VIA dalle attribuzioni del Commissario, il TAR Lombardia sottolinea che *"a stretto rigore, la VIA non è un'autorizzazione, un parere, un visto o un nulla osta, ma ha natura atipica nel quadro degli atti amministrativi"*, ma è comunque un procedimento ambientale sottratto alla competenza commissariale ed affidato, in sede approvativa, al CIPESS (e al Ministero dell'ambiente per gli interventi statali privi di importanza strategica).

L'approvazione del CIPESS – continua il TAR – è necessaria *"perché la distinzione tra atto di approvazione e parere della Commissione sottende una differenza contenutistica tra le due determinazioni"*: da un lato, *"il parere della Commissione costituisce atto istruttorio-valutativo che indaga esclusivamente i profili relativi all'incidenza che l'opera presenta nell'ambiente, inteso in tutte le sue molteplici componenti ontologiche e costituisce, pertanto, espressione di discrezionalità tecnica; viceversa, il provvedimento conclusivo del procedimento di VIA implica una valutazione di ben più ampia portata, nella quale si tiene conto anche delle implicazioni sociali, economiche e produttive correlate all'opera stessa"*, configurandosi come *"provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento all'uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura e il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati"*.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202301694&nomeFile=202403488_01.html&subDir=Provvedimenti